



Allegato B)

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PER L'INDIVIDUAZIONE DI UN ENTE ATTUATORE PER LA PROSECUZIONE DEI SERVIZI PREVISTI DAL PROGETTO DI ACCOGLIENZA INTEGRATA NEL QUADRO DEL SISTEMA S.P.R.A.R. DI CUI È TITOLARE IL COMUNE DI MESAGNE, AI SENSI DEL DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO DEL 10 AGOSTO 2016, PUBBLICATO NELLA G.U. N. 200 DEL 27/08/2016, PER IL TRIENNIO 2018- 2020 CONTENENTE ELEMENTI DISCIPLINANTI LA GARA.

QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

Il "diritto d'asilo nel territorio della Repubblica" è riconosciuto, dall'art. 10 comma 3 della Costituzione Italiana ai cittadini stranieri, ai quali "è impedito nel loro Paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche", e dalla Convenzione relativa allo status dei Rifugiati, firmata a Ginevra il 28.7.1951, ratificata dall'Italia con la legge n. 722/1954, che prevede il riconoscimento di protezione internazionale a colui che "temendo a ragione di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le sue opinioni politiche, si trova fuori del Paese d'origine di cui è cittadino e non può o non vuole, a causa di questo timore, avvalersi della protezione di questo Paese".

Rif. Normativa:

- art. 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge

28 febbraio 1990, n. 39;

- Legge n. 189/2002 "Modifica alla normativa in materia di Immigrazione e Asilo" istitutiva del Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati (SPRAR) e del Fondo Nazionale per le Politiche e i Servizi dell'Asilo, a beneficio degli Enti Locali che prestano servizi finalizzati all'accoglienza dei richiedenti asilo, rifugiati e titolari di protezione umanitaria.

- decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 140, recante "Attuazione della direttiva n. 2003/9/CE che stabilisce norme minime relative all'accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri" e in particolare l'articolo 13, comma 4, che prevede che con decreto del Ministro dell'Interno "si provvede all'eventuale armonizzazione delle linee guida e del formulario di cui all'articolo 1-sexies, comma 3, lettera a), del decreto-legge con le disposizioni del medesimo decreto legislativo n.140", e che "con lo stesso decreto si provvede a fissare un termine per la presentazione delle domande di contributo" da parte degli enti locali per la partecipazione alla ripartizione del Fondo";

- articolo 13, comma 5, del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 140;

- DM 28 novembre 2005, adottato ai sensi del citato articolo 1-sexies comma 2, modificato con i successivi decreti ministeriali in data 27 giugno 2007, 22 luglio 2008, 5 agosto 2010 e 30 luglio 2013 con i quali il Ministro dell'Interno ha provveduto a:

- stabilire le linee guida ed il formulario per la presentazione delle domande di contributo, i criteri per la ripartizione e per la verifica della corretta gestione del medesimo
- contributo e le modalità per la sua eventuale revoca;
- assicurare, nei limiti delle risorse finanziarie del Fondo, la continuità degli interventi e dei servizi già in atto;

- decreto legislativo 28 gennaio 2008 n. 25 di attuazione della direttiva 2005/85/CE recante norme

minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato;

- decreto legislativo 3 ottobre 2008, n.159;

- decreto legislativo 21 febbraio 2014 n. 18, recante attuazione della direttiva 2011/95/EU inerente alle norme sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta, che introduce modifiche al decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251 (di seguito, anche, "decreto qualifiche");

- legge 6 maggio 2015, n. 52, legge di delegazione europea 2014; l'art. 1- sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39.

- Decreto del Ministro dell'Interno del 7 agosto 2015 inerente le modalità di presentazione delle domande di contributo da parte degli enti locali che prestano o intendono prestare, nel biennio 2016/2017, servizi di accoglienza in favore di richiedenti e titolari di protezione internazionale e umanitaria;

- Decreto Legislativo n. 50/2016 e s.m.i. "attuazione delle direttive 2014/23-24-25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;

- Decreto del Ministro dell'Interno 10 agosto 2016 sulle "Modalità di accesso da parte degli enti locali ai finanziamenti del Fondo nazionale per le politiche ed i servizi dell'asilo per la predisposizione dei servizi di accoglienza per i richiedenti e i beneficiari di protezione internazionale e per i titolari del permesso umanitario, nonché approvazione delle linee guida per il funzionamento del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR)";

Premessa

Il Comune di Mesagne si occupa strutturalmente delle problematiche relative all'accoglienza e all'inclusione dei richiedenti asilo e rifugiati, e/o titolari di protezione internazionale e umanitaria, proponendosi come Ente Locale Titolare del Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati (SPRAR), a seguito delle disposizioni di cui alla Legge 30.07.2002 n. 189.

L'obiettivo principale del sistema SPRAR è l'accoglienza integrata rivolta ai richiedenti e/o titolari di protezione internazionale e umanitaria. Per accoglienza integrata s'intende la messa in atto di interventi materiali di base (vitto, alloggio) insieme ai servizi volti al supporto di percorsi di inclusione sociale, funzionali alla (ri)conquista dell'autonomia individuale quali: l'assistenza sanitaria e psicologica, l'orientamento/accompagnamento sul territorio, la consulenza legale, i servizi di interpretariato e mediazione culturale, i percorsi individuali di inserimento lavorativo, l'insegnamento della lingua italiana, l'integrazione abitativa e le attività di socializzazione.

Con il decreto del Ministro dell'Interno del 7 agosto 2015 (G.U. n. 118 del 03/05/2015) è stato adottato un avviso pubblico sulle modalità di presentazione delle domande di contributo da parte degli enti locali che prestano o intendono prestare, nel biennio 2016-2017, servizi di accoglienza in favore di richiedenti e titolari di protezione internazionale e umanitaria.

Nel biennio 2016/2017 i posti autorizzati e attivi del progetto SPRAR a titolarità del Comune di Mesagne, con scadenza al 31.12.2017, sono complessivamente n. 37 uomini adulti (cat. Ordinari).

A seguito dell'adozione da parte del Ministero dell'Interno Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione del Decreto 10 agosto 2016 (G.U. 200 del 27/08/2016) che approva le nuove

modalità di accesso al Fondo Nazionale per le Politiche e i servizi dell'Asilo (FNPSA), nonché le linee guida per il funzionamento del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR), il Comune di Mesagne ha presentato nei termini consentiti la domanda di prosecuzione delle attività in essere mediante piattaforma informatica dedicata e predisposta dal Ministero dell'Interno (rif. PROG.-109 PR 1), secondo quanto stabilito dal Capo II delle Linee Guida per la presentazione delle domande di accesso al fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'Asilo e resta in attesa della relativa autorizzazione ministeriale.

In data 20.03.2017 il Ministero dell'Interno ha emanato le procedure per la variazione del servizio di accoglienza integrata SPRAR, in particolare in riferimento all'ex art 22 comma 5 delle linee Guida allegate al DM del 10.08.2016 che prevede la possibilità di modifica del numero dei posti complessivi del progetto;

La Giunta Comunale, con propria D.G.C. N. 157 del 03-08-2017 ha espresso indirizzo favorevole per l'attivazione del procedimento di potenziamento dei posti per il progetto S.P.R.A.R. ordinari nel rispetto del D.M. 10/08/2016 per ulteriori 33 posti per la concorrenza di complessivi 70 posti (nr. 37 già avviati e nr. 33 di potenziamento) nonché analogo indirizzo favorevole ad indire specifica selezione pubblica per l'individuazione del soggetto gestore per il triennio 2018/2020 tramite una procedura aperta e secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

In virtù di quanto sopra detto, e nelle more del provvedimento autorizzatorio del Ministero dell'Interno sia alla prosecuzione delle attività in essere per n. 37 posti sia all'ampliamento dei posti per ulteriori 33 posti, il Comune di Mesagne, in esecuzione della D.G.C. N. 157 del 03-08-2017, con il presente avviso, intende indire una procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. per individuare il soggetto gestore in possesso dei necessari requisiti e capacità, previsti anche dal decreto ministeriale, cui affidare la prosecuzione nel triennio 2018/2020 delle attività del progetto già approvato dal Ministero dell'Interno relativo alle azioni di sistema per l'accoglienza, la tutela ed integrazione a favore di numero totale di 70 richiedenti e/o titolari di protezione internazionale o umanitaria nell'ambito del Sistema SPRAR categoria ordinari (di cui si ribadisce n. 37 già attivi e n. 33 in potenziamento).

Ai fini della partecipazione alla presente procedura le attività oggetto dell'appalto sono quelle previste nella scheda del piano finanziario preventivo annuale per gli anni 2018-2019-2020 relativo alla prosecuzione, ai sensi del Decreto 10 agosto 2016, del progetto del biennio 2016-2017.

TUTTO QUANTO PREMESSO E RITENUTO

il Comune di Mesagne, intende individuare un ente attuatore per la prosecuzione dei servizi previsti dal Progetto di accoglienza integrata nel quadro del sistema SPRAR di cui è titolare, ai sensi del D. M. del 10 agosto 2016, per il triennio 2018-2020.

Art. 1

AMMINISTRAZIONE PROCEDENTE

Comune di Mesagne

Sito internet www.comune.mesagne.br.it

Tel. 0831/7760655 - Fax 0831/776065

Pec: politichesociali@pec.comune.mesagne.br:

CIG: 72539504E8 CPV: 8531000-5 CUP: J84H17001480005

AREA SOCIALE E CULTURALE

VIA CASTELLO, 10; TELEFAX: tel. 0831 - 776065

www.comune.mesagne.br.it - cultura@comune.mesagne.br

Part. IVA 00081030744

Art. 2

OGGETTO DELL'AVVISO

L'Amministrazione procedente, con il presente avviso, indice una procedura aperta, ai sensi degli artt. 60 e 71 del Codice degli Appalti di cui al D. Lgs. 50/2016, con criterio di aggiudicazione in favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 del D. Lgs n. 50/2016 per individuare un Ente Attuatore, per il triennio 2018-2020, al fine di garantire l'espletamento dei servizi, degli interventi ed attività previsti per la prosecuzione del Progetto di accoglienza integrata nel quadro del sistema SPRAR di cui è titolare il Comune di Mesagne, così come specificati nelle Linee Guida dell'Avviso Ministeriale e del Manuale SPRAR, secondo quanto stabilito dal D. M. Interno del 10 agosto 2016, pubblicato nella G.U. n. 200 del 27/08/2016.

Il progetto di accoglienza per richiedenti asilo e rifugiati promosso dal Comune di Mesagne si inserisce all'interno del sistema S.P.R.A.R. nazionale. Il progetto SPRAR del Comune di Mesagne di cui al presente avviso è rivolto ad offrire accoglienza e protezione a richiedenti asilo e rifugiati per un numero di posti pari a 70 (settanta) di cui 37 posti già attivi e 33 posti in potenziamento.

Il progetto SPRAR del Comune di Mesagne di cui al presente avviso dovrà sostanzarsi in servizi di accoglienza, integrazione e tutela, nonché in servizi aggiuntivi e complementari, come di seguito indicato,

da prestare a favore delle persone richiedenti asilo e protezione internazionale che il Ministero affiderà al progetto di accoglienza.

Tra il Comune di Mesagne ed il soggetto attuatore selezionato sarà stipulata apposita convenzione per disciplinare la realizzazione, gestione ed erogazione dei servizi sotto elencati e i necessari rapporti di carattere organizzativo ed economico con i soggetti del partenariato territoriale.

I servizi di accoglienza integrata previsti dal progetto sono quelli previsti dal bando ministeriale (Mediazione linguistico culturale, Accoglienza materiale, Orientamento e accesso ai servizi del territorio, Insegnamento della lingua italiana e inserimento scolastico per i minori, Formazione e riqualificazione professionale, Orientamento e accompagnamento all'inserimento lavorativo, Orientamento e accompagnamento all'inserimento abitativo, Orientamento e accompagnamento all'inserimento sociale, Orientamento e accompagnamento legale, Tutela psico – socio – sanitaria) e sono strutturati in:

A. SERVIZI DI ACCOGLIENZA

A.1)

Strutture di accoglienza:

I servizi e le strutture abitative oggetto della presente selezione dovranno essere dislocati esclusivamente all'interno del territorio del Comune di Mesagne, quest'ultime dovranno essere dotate di tutti i requisiti strutturali di cui al D.M. 10 agosto 2016, e dovranno essere individuate dal soggetto gestore mediante avviso pubblico.

I beneficiari del progetto verranno ospitati in civili abitazioni, adibite all'accoglienza ed ubicate sul territorio dell'Ente Locale proponente, individuate e reperite dall'Ente Attuatore attraverso avviso pubblico. Le abitazioni dovranno rispondere alle vigenti normative comunitarie, nazionali e regionali in materia residenziale secondo quanto stabilito dal D.M. 10/08/2016 e dal D.M. del 05/07/1975;

L'Ente Attuatore dovrà produrre autocertificazione relativamente alla disponibilità immediata degli immobili per l'accoglienza di che trattasi.

Le abitazioni reperite dall'Ente Attuatore saranno certificate dall'ufficio tecnico dell'Ente Locale;

A.2)

Condizioni materiali di accoglienza:

- vitto, vestiario e biancheria, pocket money mensile;
- realizzazione di attività di accompagnamento sociale, finalizzate alla conoscenza del territorio e all'effettivo accesso ai servizi locali, fra i quali l'assistenza socio-sanitaria.

B. SERVIZI DI INTEGRAZIONE

B.1)

Formazione e inserimento lavorativo:

- accesso e frequenza ai corsi di lingua italiana;
- rivalutazione del background dei beneficiari ed identificazione delle aspettative;
- orientamento e accompagnamento alla formazione e riqualificazione professionale;
- orientamento ai servizi per l'impiego e accompagnamento all'inserimento lavorativo;

B.2)

Ricerca di soluzioni abitative:

- azioni di promozione e supporto nella ricerca di soluzioni abitative autonome;

B.3)

Strumenti di inclusione sociale:

- realizzazione di attività di animazione socio-culturale;
- costruzione/consolidamento della rete territoriale di sostegno al progetto.

C. SERVIZI DI TUTELA

C.1)

Tutela legale:

- orientamento e accompagnamento alle procedure di protezione internazionale;
- orientamento e informazione legale sulla normativa italiana ed europea in materia di asilo;
- informazione sulla normativa italiana in materia di ricongiungimento familiare nonché supporto e assistenza nell'espletamento della procedura;
- orientamento e accompagnamento in materia di procedure burocratico amministrative;

C.2)

Tutela psico - socio-sanitaria:

- attivazione di supporto sanitario specialistico, laddove necessario;
- attivazione sostegno psico-sociale sulla base delle specifiche esigenze dei beneficiari;
- orientamento, informazione e accompagnamento in materia di protezione sociale e previdenza.

C.3)

Mediazione linguistico-culturale:

- attività finalizzate a rimuovere gli ostacoli di natura burocratica, linguistica e sociale;
- facilitazione dei percorsi di inserimento lavorativo, alloggiativo e socio-culturale;
- facilitazione nell'espletamento dei servizi di tutela.

Finalità, obiettivi, contenuti essenziali del servizio, caratteristiche e specifiche tecniche da erogare agli utenti SPRAR sono definiti nella parte II del D.M. Interno del 10 agosto 2016 "Modalità di accesso da parte degli enti locali ai finanziamenti del Fondo nazionale per le politiche ed i servizi dell'asilo per la

predisposizione dei servizi di accoglienza per i richiedenti e i beneficiari di protezione internazionale e per i titolari del permesso umanitario, nonché approvazione delle linee guida per il funzionamento del

Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugati (SPRAR)", artt. dal n. 29 al n. 40 "LINEE GUIDA PER I SERVIZI DI ACCOGLIENZA INTEGRATA NELLO SPRAR".

Art. 3

PROCEDURA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

Al presente appalto pubblico di servizi è applicata la procedura aperta, ai sensi degli artt. 60 e 71 del Codice degli Appalti di cui al D. Lgs. 50/2016, con criterio di aggiudicazione in favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 del D. Lgs. n. 50/2016, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo con la specificazione di cui al comma 7 "L'elemento relativo al costo, anche nei casi di cui alle disposizioni richiamate al comma 2, può assumere la forma di un prezzo o costo fisso sulla base del quale gli operatori economici competeranno solo in base a criteri qualitativi". Trattasi di affidamento nell'ambito dei servizi sociali di cui all'allegato IX D. Lgs. n. 50/2016. L'appalto non è suddivisibile in lotti e non sono ammesse varianti. Non è ammessa la facoltà di presentare offerte per una sola parte dei servizi oggetto della presente gara.

Art. 4

SOGGETTI AI QUALI È RIVOLTO IL PRESENTE AVVISO

Considerato che i servizi da affidare attraverso il presente capitolato sono da inquadrare nell'ambito della L. 328/2000 e preso atto della del punto 7 della Delibera n. 32 del 20 gennaio 2016 – ANAC, possono partecipare alla procedura in oggetto:

1) i soggetti di cui all'art. 45, comma 1 e 2, del D.Lgs. n. 50/2016:

- gli operatori economici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera p);

- gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi.

Rientrano nella definizione di operatori economici i seguenti soggetti:

- a) gli imprenditori individuali, anche artigiani, e le società, anche cooperative;
- b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422, e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;
- c) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro. I consorzi stabili sono formati da non meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa.

Un consorzio di cooperative è legittimato a proporsi come ente attuatore, se risponde ai requisiti di cui all'art. 45 (oltre a possedere quelli previsti dal DM 10/08/2016).

Tuttavia, l'art. 21, comma 3 del DM 10/08/2016 prevede che, "Nel caso gli enti attuatori siano consorzi, è

obbligatorio, fin dalle procedure di individuazione messe in atto dall'ente locale proponente, indicare nello specifico la/e consorziata/e erogante/i i servizi indicati nel presente decreto".

2) i soggetti del terzo settore di cui all'art. 2 del DPCM 30/03/2001 n. 15241(G.U. 14/08/2001 n. 188), la cui natura giuridica e lo scopo sociale sia compatibile con le attività oggetto della presente procedura di gara:

- Organizzazioni di volontariato;
- Associazioni ed enti di promozione sociale;
- Organismi di cooperazione; Cooperative sociali;

- Fondazioni;
- Enti di patronato;
- Altri soggetti privati non aventi scopo di lucro.

Art. 5

REQUISITI DI AMMISSIONE ALLA SELEZIONE

Potranno partecipare alla selezione i soggetti di cui all'Art. 3 del presente avviso.

I soggetti partecipanti, alla data di presentazione della domanda dovranno essere in possesso - a pena di esclusione- dei seguenti requisiti minimi:

A. REQUISITI DI ORDINE GENERALE:

a. inesistenza delle cause di esclusione previste per la partecipazione alle gare di cui all'art. 80 D.Lgs

50/2016;

b. assenza di cause ostative alla stipulazione del contratto di cui all'art. 67 del decreto legislativo n. 159 del 6.09.2011 nei confronti del soggetto concorrente e degli altri soggetti muniti di poteri di rappresentanza di cui dall'art. 2, comma 3, D.P.R. 252/98 (legislazione antimafia);

c. assenza delle condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 o non essere incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrarre con la Pubblica Amministrazione;

d. non assoggettamento alle sanzioni amministrative dell'interdizione all'esercizio dell'attività o del divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, di cui all'art. 9, comma 2, lett. a) e e), del D.Lgs 8 giugno 2001, n. 231 e s.m.i.; (art. 80 comma 5 lett. f);

e. assenza di situazioni di controllo ai sensi dell'art. 2359 c.c. (impresa controllante e/o controllata) con altri concorrenti alla gara (in caso di rilevata partecipazione congiunta di imprese controllanti e controllate si procederà all'esclusione di entrambe) ed assenza di situazioni di collegamento formale o sostanziale con altre imprese partecipanti alla gara (sono esclusi dalla gara i concorrenti per i quali si accerta che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi) (art. 80 comma 5 lett. m);

f. regolarità con gli obblighi di assunzione obbligatoria di cui alla legge n. 68/1999 in materia di diritto

al lavoro dei disabili per le imprese sottoposte a tale disciplina; per le altre imprese dovrà essere dichiarata la non assoggettabilità agli obblighi di assunzione di soggetti disabili; (art. 80 comma 5 lett. i);

g. regolarità con gli obblighi relativi al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a favore

dei lavoratori (art. 80 comma 4);

h. assenza della causa di esclusione prevista dall'art. 1/bis, e. 14, della legge n. 383/2001, così come sostituito dal D.L. 210/2002, convertito in Legge 266/2002, in materia di emersione del lavoro sommerso;

i. non essere destinatari, nell'ultimo biennio, di provvedimenti interdittivi alla contrattazione con la P.A. ed alla partecipazione a gare pubbliche a seguito della sospensione dell'attività imprenditoriale da parte del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali tramite la Direzione Provinciale del Lavoro – servizio Ispezione Lavoro, per accertate violazioni delle "disposizioni per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori" di cui all'art. 14 del D. Lgs. 81/2008;

j. non trovarsi nella condizione di incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione ai sensi dell'art. 32-ter e 32-quater Codice Penale;

k. avvenuto adempimento, all'interno della propria azienda, degli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa (D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.).

Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei Paesi inseriti nelle c.d. "black list"

di cui al Decreto del Ministero delle Finanze del 4 maggio 1999 e al Decreto del Ministero dell'economia e delle Finanze del 21 novembre 2001 devono essere in possesso, pena l'esclusione, dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 MEF.

(INDICAZIONI PER I CONCORRENTI CON IDONEITA' PLURISOGGETTIVA E PER I CONSORZI)

In caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari o GEIE, già costituiti o da costituirsi, ogni soggetto componente il raggruppamento, il consorzio (nonché il consorzio stesso, se già formalmente costituito con atto notarile) o GEIE, deve essere in possesso dei suddetti requisiti.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 — lettere b) e c) — D.Lgs. n. 50/2016, i suddetti requisiti

dovranno essere posseduti sia dal Consorzio sia da ciascuno dei soggetti consorziati per i quali il Consorzio abbia dichiarato di concorrere.

Pertanto tutti i requisiti di ammissione sopra indicati devono essere posseduti e dichiarati da ciascun soggetto costituente il raggruppamento a pena di esclusione dalla gara.

B. REQUISITI DI IDONEITA' PROFESSIONALE - ART. 83 comma 1 lett. a) D. Lgs n. 50/2016:

I concorrenti alla gara,

- se cittadini italiani o di altro Stato membro residenti in Italia, devono essere iscritti nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, o presso i competenti ordini professionali.
- se cittadino di altro Stato membro non residente in Italia, e' richiesta la prova dell'iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XVI, mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito ovvero mediante attestazione, sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti (nel Paese in cui è residente). Nelle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi, se i candidati o gli offerenti devono essere in possesso di una particolare autorizzazione ovvero appartenere a una particolare organizzazione per poter prestare nel proprio Paese d'origine i servizi in questione, la stazione appaltante può chiedere loro di provare il possesso di tale autorizzazione ovvero l'appartenenza all'organizzazione.
- se soggetti di cui all'art. 2 del DPCM 30/03/2001 n. 15241, iscrizione al registro delle organizzazioni di volontariato di cui alla L. n. 266/1991 o al registro delle Associazioni di Promozione Sociale di cui alla L. n. 383/2000 ovvero iscrizione all'Albo delle Cooperative Sociali di cui alla L. n. 381/1991, ove prevista dalla natura giuridica del soggetto.

(INDICAZIONI PER I CONCORRENTI CON IDONEITA' PLURISOGGETTIVA E PER I CONSORZI)

Nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari o GEIE, già costituiti o da costituirsi (art. 45, comma 2, lettere d, e, f, D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. i requisiti di idoneità professionale devono essere posseduti da ciascuno dei soggetti facenti parte del raggruppamento o del consorzio costituito o costituendo.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 — lettere b) e c) — D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., i requisiti di idoneità professionale dovranno essere posseduti sia dal Consorzio sia da ciascuno dei soggetti consorziati per i quali il Consorzio abbia dichiarato di concorrere.

C. REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA (ART. 83, comma 1, lett. b) DEL D.LGS. N. 50/2016):

I concorrenti alla gara, ai fini della verifica del possesso dei requisiti di cui al comma 1, lettera b), devono produrre una:

- dichiarazioni concernenti il volume d'affari nel settore di attività oggetto dell'appalto (servizi analoghi), per gli ultimi tre esercizi (2015/2016/2017) in base alla data di costituzione o avvio delle attività dell'operatore economico, nella seguente misura:
 - a) Fatturato specifico minimo annuo nel settore di attività oggetto dell'appalto riferito a ciascuno degli ultimi 3 esercizi finanziari disponibili di €. 900,000,00 IVA esclusa

Se la partecipante non è in grado, per giustificati motivi, ivi compreso quello concernente la costituzione o l'inizio dell'attività da meno di tre anni, di presentare le referenze richieste, può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante dichiarazione sottoscritta in conformità alle disposizioni del DPR n. 445/2000 relativa ai dati dei bilanci dell'impresa e al volume d'affari globale d'impresa, eventualmente dall'inizio dell'attività.

L'operatore economico, ai sensi dell'art. 86, comma 4 del D.Lgs. 50/2016, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze chieste dall'amministrazione aggiudicatrice, può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.

(INDICAZIONI PER I CONCORRENTI CON IDONEITA' PLURISOGGETTIVA E PER I CONSORZI)

Il requisito relativo al fatturato nel settore di attività oggetto dell'appalto (servizi analoghi) deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo, dal consorzio, GEIE o dalle imprese aderenti al contratto di rete nel suo complesso.

D. REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICO/PROFESSIONALE (ex art. 83, comma 1, lett. c) del D. Lgs. n. 50/2016)

I concorrenti alla gara, ai fini della verifica del possesso dei requisiti di cui al comma 1, lettera c), devono produrre:

- un elenco dei principali servizi svolti negli ultimi tre anni (2015/2016/2017) e dei servizi in essere, relativi alla presa in carico dei richiedenti/titolari protezione internazionale al fine di comprovare la pluriennale esperienza nel settore, con indicazione dei rispettivi importi, date e destinatari, pubblici o privati, accompagnato da apposita attestazione del buon esito e buona soddisfazione del committente in riferimento ai servizi svolti.

E. ULTERIORI REQUISITI

I concorrenti alla gara devono:

- avere disponibilità di una sede operativa nel Comune di Mesagne o impegno scritto a stabilirla entro 10 giorni dalla comunicazione dell'esito della selezione;
- assumere l'impegno prioritario all'assorbimento delle unità di personale già impiegato nel servizio nel rispetto della propria libertà organizzativa, in linea con i C.C.N.L.;

(INDICAZIONI PER I CONCORRENTI CON IDONEITA' PLURIS OGGETTIVA E PER I CONSORZI)

L'art. 21, comma 4 e comma 5 del DM 10/08/2016 prevede espressamente che: "4. Nel caso in cui l'ente attuatore sia una ATI/ATS/RTI (associazione temporanea di impresa/associazione temporanea di scopo/raggruppamento temporaneo di impresa), raggruppata in forma orizzontale tutti i compartecipanti sono chiamati a possedere il requisito della pluriennale e consecutiva esperienza nella presa in carico dei richiedenti e titolari di protezione internazionale o umanitaria nonché, eventualmente, dei minori.

Nel caso in cui l'ente attuatore sia una ATI/ATS/RTI (associazione temporanea di impresa/associazione temporanea di scopo/raggruppamento temporaneo di impresa), raggruppata in forma verticale i compartecipanti devono essere in possesso dei requisiti di pluriennale e consecutiva esperienza ciascuno relativamente ai servizi di propria competenza, che devono essere chiaramente indicati dal documento di costituzione".

F. REGOLARITA' CONTRIBUTIVA:

I concorrenti alla gara devono essere in regola con il versamento degli oneri contributivi INPS e INAIL (DURC).

RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEE E CONSORZI ORDINARI DI CONCORRENTI - DIVIETI

I raggruppamenti d'impresa e i consorzi ordinari di operatori economici di cui all'art. 48 del d. Lgs. n. 50/2016 possono partecipare alla gara con le seguenti specificazioni:

- Si fa preliminarmente riferimento a quanto disposto dall'art. 21 commi 3, 4, 5 e 6 del D.M. Interno 10 agosto 2016 "Modalità di accesso da parte degli enti locali ai finanziamenti del Fondo nazionale per le politiche ed i servizi dell'asilo per la predisposizione dei servizi di accoglienza per i richiedenti e i beneficiari di protezione internazionale e per i titolari del permesso umanitario, nonché approvazione delle linee guida per il funzionamento del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR)". Nella fattispecie, comma 3 "nel caso gli enti attuatori siano consorzi, e' obbligatorio - fin dalle procedure di individuazione messe in atto dall'ente locale proponente - indicare nello specifico la/e consorziata/e erogante/i i servizi indicati nel presente decreto. 6. E' data la possibilità di formalizzare l'associazione o il raggruppamento anche successivamente all'ammissione dell'ente locale al finanziamento, in ogni caso nel rispetto dei termini e delle modalità previsti dalla vigente normativa di riferimento". Per i commi 4 e 5 si rinvia a quanto già indicato nel paragrafo "Requisiti di capacità tecnico/professionale (ex art. 83 comma 1 Lett. C.) del d. lgs. N. 50/2016).

L'offerta presentata dovrà specificare le parti del servizio indicate nel DM eseguite dai singoli operatori economici. La presentazione dell'offerta da parte dei concorrenti raggruppati o consorziati determina la loro responsabilità solidale nei confronti dell'amministrazione aggiudicatrice nonché nei confronti dei fornitori.

È consentita la partecipazione alla gara anche da parte di raggruppamenti d'impresa o consorzi ordinari di concorrenti non ancora costituiti.

In tale caso essi dovranno, a pena di esclusione:

- a. indicare la composizione del raggruppamento temporaneo o del consorzio ordinario, specificando il soggetto che assumerà la qualifica di mandatario;
- b. sottoscrivere l'offerta da parte di tutti gli operatori economici che costituiranno il raggruppamento temporaneo o il consorzio;
- c. assumere l'impegno che, in caso di aggiudicazione, verrà conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.

I raggruppamenti d'impresa o consorzi ordinari di concorrenti già costituiti, dovranno, a pena di esclusione:

- a. dichiarare che il raggruppamento nel suo complesso nonché i singoli partecipanti ai

raggruppamenti possiedono i requisiti richiesti;

b. allegare copia del mandato speciale di rappresentanza collettivo e irrevocabile conferito al mandatario con atto pubblico o scrittura privata autenticata dal quale risultino i poteri conferitigli dalle mandanti nonché copia degli atti costitutivi di eventuali consorzi o altre forme di associazione riconosciute dalla Legge.

c. indicare la ripartizione del servizio tra i componenti il raggruppamento.

d. E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e e), sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

e. E' vietata l'associazione in partecipazione. Salvo quanto disposto ai commi 18 e 19 del citato art. 48 d.lgs 50/2016, è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta. L'inosservanza dei divieti di cui al comma 9 comporta l'annullamento dell'aggiudicazione o la nullità del contratto, nonché l'esclusione dei concorrenti riuniti in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, concomitanti o successivi alle procedure di affidamento relative al medesimo appalto.

f. In caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata, amministrazione straordinaria, concordato preventivo ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione del mandatario ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia, si applica quanto disposto dall'articolo 48, comma 17 del d.lgs. n. 50/2016 rispetto al quale la stazione appaltante può proseguire il rapporto di appalto con altro operatore economico che sia costituito mandatario nei modi previsti dal presente codice purché abbia i requisiti di qualificazione adeguati servizi ancora da eseguire; non sussistendo tali condizioni la stazione appaltante può recedere dal contratto. Nel caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata, amministrazione straordinaria, concordato preventivo ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione di uno dei mandanti ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia si applica quanto disposto dall'articolo 48, comma 18 del d.lgs. n. 50/2016 rispetto al quale, il mandatario, ove non indichi altro operatore economico subentrante che sia in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuto alla esecuzione, direttamente o a mezzo degli altri mandanti, purché questi abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire.

g. Le suddette disposizioni trovano applicazione, in quanto compatibili, alle aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, di cui all'articolo 45, comma 2, Lettera f.

ART. 6

VALORE PRESUNTO DEL PROGETTO, FINANZIAMENTO E COFINANZIAMENTO

Il servizio di che trattasi è effettuato a titolo oneroso. Il valore complessivo dell'appalto stimato e riferito al periodo 1 ottobre 2018 - 31 dicembre 2020 è pari ad € 2.175.202,71 di cui € 2.066.302,71 quale contributo ministeriale ed € 108.900,00 a titolo di cofinanziamento del Comune di Mesagne derivante da valorizzazione di beni/ servizi, oltre ad €. 483.378,38 relativi ad eventuale ulteriore proroga del servizio previa autorizzazione da parte del Ministero dell'Interno.

Le risorse destinate alle attività progettuali sono stanziare in misura pari al 95% dal Fondo Nazionale per le Politiche ed i Servizi dell'Asilo, istituito presso il Ministero dell'Interno e per il rimanente 5% dall'Ente locale.

Il progetto, la cui domanda di prosecuzione è già stata presentata in data del 25/09/2017, sarà attivato solo in caso di approvazione e finanziamento da parte del Ministero dell'Interno; nulla sarà dovuto al soggetto selezionato in caso di non approvazione del progetto e/o non attivazione dello stesso dal Comune di Mesagne.

Il corrispettivo per lo svolgimento delle attività oggetto corrisponderà alla quota di finanziamento concessa annualmente dal Ministero sul Fondo Nazionale e sarà erogato, previa verifica della corretta esecuzione dei servizi e gestione dei fondi da parte del Ministero dell'Interno.

Il costo complessivo finanziabile per n. 37 posti di accoglienza, per l'intero triennio 2018/2020, è pari ad un importo di €. 1.533.000,00 ed è così ripartito annualmente:

- €. 485.450,00 a valere sul finanziamento Ministeriale (pari al 95% del costo del Progetto)
- €. 25.500,00 a valere sul cofinanziamento Comunale (pari al 5% del costo del Progetto)

Il costo complessivo finanziabile per 70 posti di accoglienza per l'intero triennio 2018/2020, nel caso in cui il Ministero dell'Interno autorizzi l'Ente Locale all'ampliamento degli ulteriori n. 33 posti, è pari ad un importo complessivo di €. 2.900.270,00, così ripartito annualmente:

- €. 918.356,76 a valere sul finanziamento Ministeriale (pari al 95% del costo del Progetto)
- €. 48.400,00 a valere sul cofinanziamento Comunale (pari al 5% del costo del Progetto)

Come già precisato la realizzazione del progetto è subordinata all'erogazione del contributo da parte del Ministero degli Interni.

Resta quindi inteso che, ai sensi dell'art. 1353 del Codice Civile, l'esecuzione del progetto è sottoposta a condizione sospensiva ed in caso di mancata erogazione del contributo, l'amministrazione potrà revocare la gara anche qualora fosse stata aggiudicata ed in tale caso la ditta partecipante non potrà avanzare alcuna pretesa nei confronti della Stazione Appaltante.

Il soggetto attuatore, individuato in seguito alla presente selezione ed in quanto partner, sottoscriverà apposita convenzione/contratto con il Comune di Mesagne che conterrà in dettaglio gli impegni e gli oneri intercorrenti tra le parti, nonché le modalità di trasferimento delle risorse.

I partecipanti dovranno prendere come riferimento per le attività di gestione la scheda del piano finanziario relativa al progetto del triennio 2018/2020 oggetto del presente bando che rappresenta la prosecuzione, ai sensi del Decreto 10 agosto 2016, basata su n. 70 posti SPRAR e facente parte della documentazione di gara (Allegato C).

Con riferimento all'art. 106, comma 12, del D. Lgs n. 50/2016 l'amministrazione, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Al termine dell'appalto si procederà all'emissione del certificato di regolare esecuzione, rilasciato dal Responsabile competente, che disporrà conseguentemente il pagamento del saldo e lo svincolo della cauzione.

Qualora, per qualsiasi motivo, l'entità del contributo erogato dal Ministero dell'Interno dovesse diminuire, l'entità del corrispettivo diminuirà in maniera correlata. Tale eventualità non potrà dar luogo ad alcuna pretesa risarcitoria da parte del gestore.

Art. 7

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ

Il progetto di accoglienza per richiedenti/titolari di protezione internazionale o umanitaria promosso dal Comune di Mesagne sarà rivolto a offrire accoglienza e protezione a n. 70 richiedenti/titolari di protezione internazionale o umanitaria di cui 37 posti già attivi e 33 posti di potenziamento.

I beneficiari verranno ospitati in civili abitazioni, adibite all'accoglienza ed ubicate sul territorio dell'Ente Locale proponente individuate e reperite dall'Ente attuatore, le quali dovranno essere conformi alle vigenti normative comunitarie, nazionali e regionali, in materia residenziale, sanitaria, di sicurezza antincendio e antinfortunistica e tutte dotate di certificato di agibilità. Le strutture reperite verranno certificate dall'Ente Locale.

Il soggetto proponente dovrà produrre autocertificazione relativamente alla disponibilità immediata degli immobili per l'accoglienza di che trattasi.

Art. 8

PERSONALE

L'Ente gestore, per l'espletamento dei servizi di cui alla presente procedura ed ai sensi dell'art. 33 delle Linee guida allegate al D.M. 10 agosto 2016, ha l'obbligo di garantire un'équipe multidisciplinare con competenze, ruoli e modalità di organizzazione così come previsti dal Manuale SPRAR. È necessario che l'équipe lavori in sinergia con le figure professionali e le competenze presenti negli altri servizi pubblici locali.

In particolare si dovrà garantire la presenza di personale specializzato e con esperienza pluriennale, adeguato al ruolo ricoperto e in grado di garantire un'effettiva presa in carico delle persone in accoglienza da comprovare attraverso la presentazione dei curricula degli operatori con indicazione dei titoli di studio conseguiti, le abilitazioni professionali, i corsi di specializzazione, la formazione specifica e l'esperienza professionale acquisita nel settore.

A tal fine prima dell'avvio del servizio dovrà essere fornito l'elenco ed i relativi curricula di tutti gli operatori che si intendono impiegare nel progetto SPRAR. Nello specifico, in considerazione dell'attuale composizione dell'équipe prevista nel progetto in atto che si intende proseguire alle medesime condizioni attuative, devono comporre l'équipe le seguenti figure professionali:

- 1 responsabile amministrativo;
- 2 assistenti sociali;
- 2 psicologi;
- 1 insegnante italiano L2;
- 2 mediatore linguistico-culturale;
- 2 operatore all'integrazione per gli interventi riconducibili alla sfera dell'orientamento e accesso ai servizi del territorio, all'inserimento sociale, abitativo, lavorativo, alla formazione e riqualificazione professionale;
- 1 operatore legale con specifica esperienza lavorativa di orientamento legale svolta a favore di stranieri;
- 1 operatore addetto alla banca dati;
- 1 operatore all'accoglienza.

Il soggetto gestore si impegna inoltre a designare e a comunicare al Comune di Mesagne il nominativo del coordinatore del progetto, nonché a trasmettere copia del relativo curriculum vitae.

Tutti gli operatori adibiti al servizio sono tenuti ad un comportamento improntato alla massima educazione e correttezza e ad agire in ogni occasione con la diligenza e la professionalità necessarie.

Gli operatori dovranno altresì riservare la massima segretezza e riservatezza su tutto quanto dovesse venire a loro conoscenza in occasione dell'attività espletata.

L'Ente gestore, in conformità alle previsioni dell'art. 50 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. ("Clausole

sociali del bando di gara e degli avvisi”), si impegna a promuovere la stabilità occupazionale del personale che attualmente presta servizio nel progetto SPRAR attivo nel Comune di Mesagne in conformità alle esigenze occupazionali risultanti per la gestione del servizio. Nei confronti del personale impiegato, l’Ente gestore si impegna a garantire il rispetto di tutte le prescrizioni della normativa vigente in materia, ivi compresi i CCNL di categoria, la normativa infortunistica e previdenziale, la normativa sul volontariato, nel rispetto di quanto indicato in sede di selezione. Il mancato rispetto delle norme in materia di lavoro o previdenziale comporta l’immediata risoluzione del contratto.

Art. 9

SPECIFICA ONERI A CARICO DEL SOGGETTO GESTORE AGGIUDICATARIO

Il soggetto proponente dovrà ottemperare alle seguenti disposizioni specifiche:

1. effettuerà la gestione del servizio a mezzo di personale ed organizzazione propri. In ogni caso manterrà l’Amministrazione indenne da qualsiasi danno diretto o indiretto che possa comunque e da chiunque derivare in relazione ai servizi oggetto del presente appalto, sollevando con ciò la stessa e i suoi obbligati da ogni e qualsiasi responsabilità a riguardo;
2. l’Amministrazione è altresì esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovessero accadere al personale dell’aggiudicatario, per qualsiasi causa nell’esecuzione del servizio, intendendosi al riguardo che ogni eventuale onere è già compreso nel corrispettivo del contratto;
3. sarà tenuto all’uso e conduzione dei locali, degli impianti e delle attrezzature messi a disposizione dell’utenza con la massima cura e diligenza, assumendo piena responsabilità civile e patrimoniale a tale titolo;
4. dovrà attuare l’osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti relativi alla prevenzione degli infortuni sul lavoro, all’igiene, alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, ed ogni altra disposizione in vigore o che potrà intervenire in corso di esercizio per la tutela dei lavoratori;
5. in materia antinfortunistica dovrà affiggere in tutti i locali, compresi quelli adibiti alla preparazione e alla cottura degli alimenti, adeguati cartelli riportanti le principali norme di prevenzione degli infortuni;
6. in ogni momento dovrà, a semplice richiesta dell’Amministrazione, dimostrare di aver provveduto a quanto sopra;
7. garantire il rispetto delle norme igienico – sanitarie previste dalla normativa vigente e dalle disposizioni delle competenti autorità;
8. provvedere, a propria cura e spese, alla realizzazione degli interventi migliorativi formulati in sede di gara;
9. provvedere ad iscrivere al ruolo della tassa rifiuti le strutture comunicando il numero degli utenti presenti e le relative variazioni durante l’anno;
10. fornire qualsiasi presidio, strumento, ecc. idoneo a garantire la permanenza e la vita ordinaria delle persone nelle strutture abitative;
11. gestire tutti gli adempimenti amministrativi relativi alla realizzazione del progetto;
12. trasmettere, almeno 10 giorni prima dell’avvio del servizio, l’elenco nominativo degli operatori titolari e dei sostituti;
13. far osservare dal proprio personale tutte le disposizioni conseguenti a leggi, regolamenti e decreti, siano essi nazionali o regionali, in vigore o emanati durante il periodo dell’appalto, comprese le norme regolamentari e le ordinanze municipali;

14. In caso di scioperi determinati da qualsiasi motivo, informare l'amministrazione con un preavviso di almeno 10 giorni, come previsto dalle vigenti leggi (art. 2, comma 5, legge n. 146 del 12.06.1990);
 15. assicurare con i propri operatori di base le prestazioni previste dalla normativa e dai contratti di categoria vigenti per la copertura dei servizi minimi essenziali;
 16. prima dell'avvio del servizio deve essere indicato un recapito organizzativo presso il quale sia attivo un collegamento telefonico ed e-mail in funzione permanente per tutto il periodo e l'orario di funzionamento dei servizi. Presso tale recapito presta servizio personale in grado di assicurare le tempestive sostituzioni degli addetti e l'attivazione degli interventi di emergenza che dovessero rendersi necessari;
 17. individua un responsabile amministrativo per i servizi affidati, che risponda dei rapporti contrattuali con l'amministrazione, che rappresenti la figura costante di riferimento per tutto quanto attiene alla gestione dei servizi in appalto. Detto responsabile amministrativo, il cui costo è compreso nel valore complessivo di aggiudicazione dell'appalto, deve:
 - a) Garantire la reperibilità per la fascia oraria dei servizi;
 - b) Gestire e organizzare dal punto di vista amministrativo ed organizzativo, l'attività oggetto dei servizi;
 - c) Tenere rapporti con il responsabile comunale;
 - d) Garantire l'attuazione del progetto tecnico presentato in sede di gara;
 - e) Seguire tutte le attività di rendicontazione.
 18. Il servizio dovrà essere garantito mediante l'impiego di personale idoneo ed in possesso di idonei titoli di studio e/o professionali. Nella gestione del servizio l'Aggiudicatario deve garantire la presenza di unità di personale adeguato sotto il profilo della unità e adeguatamente formato e preparato; il personale dovrà essere in possesso dei titoli di studio e/o professionali per ogni profilo impiegato. Prima dell'avvio del servizio dovrà essere fornito elenco del personale impiegato con qualifica e curricula relativi;
 19. è tenuto a limitare il più possibile le sostituzioni di personale al fine di evitare un elevato turnover sull'utenza. Deve comunicare tempestivamente, motivandola con documentazione probante, ogni variazione che dovesse verificarsi in corso di esecuzione dei servizi del presente appalto;
 20. si impegna a garantire la corretta tenuta e l'invio mensile del registro presenze all'Ufficio Competente per il controllo; redige relazione consuntiva annuale dettagliata sull'attività complessiva svolta e una relazione trimestrale, ove vengano specificati gli interventi effettuati, l'andamento complessivo del progetto educativo programmato, le proposte di modifica in base ai bisogni dell'utenza e le osservazioni ritenute importanti per il buon andamento del servizio;
 21. verifica periodicamente, previa accordo con l'amministrazione, il grado di soddisfazione del servizio da parte dell'utenza;
 22. con oneri a proprio carico, fornisce all'A.C. tutta la documentazione debitamente compilata relativa alle attività di rendicontazione previste da progetto e richieste dal Ministero dell'Interno. Tale documentazione dovrà essere consegnata all'amministrazione nei tempi adeguati che consentano la verifica della stessa e l'inoltro al Ministero nei termini prefissati;
 23. ai sensi dell'art. 25.2 del Decreto 10 agosto 2016, pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 200 del 27 agosto 2016: "L'ente locale è chiamato ad avvalersi della figura di un Revisore indipendente, che assume l'incarico di effettuare le verifiche amministrativo-contabili di tutti i documenti giustificativi originali relativi a tutte le voci di rendicontazione, della loro pertinenza rispetto al Piano finanziario preventivo, della esattezza e dell'ammissibilità delle spese in relazione a quanto disposto dalla legislazione nazionale e comunitaria, dai principi contabili e da quanto indicato dal «Manuale unico di rendicontazione SPRAR». L'attività di verifica si sostanzia in un «certificato di revisione» che accompagna obbligatoriamente la rendicontazione delle spese sostenute".
- Gli oneri economici relativi all'affidamento dell'incarico sono a carico del soggetto gestore.
24. è tenuto a garantire in ogni momento il rispetto della normativa vigente in materia di

trattamento dei dati, per quanto concerne tutte le informazioni relative agli utenti del servizio, di cui verrà a conoscenza il proprio personale durante tutta la durata dell'appalto. Il trattamento di tali dati dovrà essere finalizzato esclusivamente alle attività previste dal presente bando. Di qualsiasi abuso sarà responsabile il medesimo soggetto

gestore;

25. garantire un'equipe multidisciplinare con competenze, ruoli e modalità di organizzazione così come previsti dal Manuale Sprar. E' necessario che l'equipe lavori in sinergia con le figure professionali e le competenze presenti negli altri servizi pubblici locali, anche attraverso la stipula di protocolli, convenzioni, accordi di programma;

26. garantire la presenza di personale specializzato e con esperienza pluriennale, adeguato al ruolo ricoperto ed in grado di garantire un'effetti va presa in carico delle persone in accoglienza;

27. garantire adeguate modalità organizzative nel lavoro e l'idonea gestione dell'equipe attraverso attività di programmazione e coordinamento, riunioni periodiche, aggiornamento e formazione del personale coinvolto, supervisione psicologica esterna all'equipe di progetto (a carattere obbligatorio) e con oneri a carico dello stesso gestore, momenti di verifica e di valutazione del lavoro svolto, ecc;

La Ditta aggiudicataria dovrà garantire ogni servizio ivi previsto unitamente a quanto offerto in sede di gara tramite l'offerta tecnica. Per quanto riguarda gli standard e le modalità di attivazione e di gestione di servizi di accoglienza, integrazione e tutela di cui ai punti precedenti si rinvia al "Manuale operativo" curato dal Servizio Centrale (disponibile sul sito web: <http://www.serviziocentrale.it>).

Il Comune di Mesagne si riserva il diritto di non affidare la gestione non dando così luogo all'attivazione di quanto previsto in sede di prosecuzione del progetto, ovvero di interrompere o ridurre in qualsiasi momento una o più delle attività di cui al presente avviso e di conseguenza ridurre l'importo da trasferire al soggetto gestore, in conseguenza di interruzione o riduzione del budget assegnato dal Ministero o per altra ragione motivata.

Nella fattispecie, il servizio di che trattasi viene inquadrato nel predetto contesto normativo.

Art. 10

DIVIETO DI SUBAPPALTO

Ai sensi dell'art. 24, comma 4, del Decreto Ministeriale 10 agosto 2016 è vietato il subappalto degli interventi di accoglienza finanziati ed ai sensi e per gli effetti dell'art. 105 del D. Lgs. 50/2016 ess.mm.ii., pertanto, é fatto divieto all'Aggiudicatario di cedere a terzi, in tutto o in parte, l'oggetto del Contratto/convenzione che verrà stipulato. In caso di violazione di detti divieti, fermo restando il diritto da parte della Stazione appaltante al risarcimento di ogni danno e spesa, il Contratto si risolverà ai sensi dell'art. 1456 del C.C.

Si considera subappalto anche il frazionamento dei singoli servizi previsti dalla domanda di contributo, in capo direttamente all'ente locale proponente o degli eventuali enti attuatori.

Art. 11

DURATA

Il Ministero dell'Interno con proprio provvedimento ha stabilito la durata triennale 2018-2020, degli interventi e dei relativi progetti di accoglienza integrata in prosecuzione. La data di inizio e di conclusione del progetto sarà fissata dal Ministero in sede di approvazione delle procedure per l'assegnazione dei finanziamenti.

La durata del contratto è fino al 31 dicembre 2020.

La stazione appaltante si riserva la facoltà, in seguito all'aggiudicazione definitiva, di ordinare le esecuzioni delle prestazioni nelle more della stipulazione della Convenzione; in tal caso l'aggiudicatario sarà tenuto a dare avvio al servizio agli stessi patti e condizioni, così come risultanti dalla propria offerta.

Al termine del servizio il soggetto affidatario si impegna affinché il passaggio della gestione avvenga con la massima efficienza e senza arrecare pregiudizio allo svolgimento dello stesso.

L'affidamento si intenderà risolto alla sua naturale scadenza, senza obbligo di preventiva disdetta, diffida o altra forma di comunicazione espressa da parte dell'Ente. Il progetto potrà essere rinnovato o prorogato esclusivamente in caso di specifica disposizione del Ministero dell'Interno.

In ogni caso, alla scadenza del contratto potrà essere effettuata una proroga tecnica agli stessi patti e condizioni per un periodo massimo di sei mesi e comunque per il tempo strettamente necessario alla definizione della nuova procedura di gara se non conclusa prima della scadenza.

Qualora nel corso dell'affidamento siano emanate nuove disposizioni normative che eliminino alcuni posti assegnati nulla sarà dovuto all'aggiudicatario a qualsivoglia titolo. Qualora nel corso dell'affidamento siano emanate nuove disposizioni ministeriali per la gestione degli Sprar, l'affidatario dovrà adeguarsi alle disposizioni, agli stessi patti e condizioni del contratto in corso (ove possibile).

ART. 12

CRITERI DI SELEZIONE DELLE PROPOSTE PROGETTUALI

L'aggiudicazione dei servizi avverrà a favore del concorrente che avrà formulato l'offerta economicamente più vantaggiosa, secondo il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 da valutarsi, da parte della Commissione Giudicatrice, sulla base dei criteri di valutazione di natura qualitativa di seguito elencati. In particolare, trattandosi di progetto Sprar in prosecuzione ed essendo predeterminati i costi presunti sulla base del Piano finanziario di progetto (Allegato A), la Commissione valuterà la qualità progettuale, ai sensi del comma 7 del succitato art. 95, in base al quale "L'elemento relativo al costo, anche nei casi di cui alle disposizioni richiamate al comma 2, può assumere la forma di un prezzo o costo fisso sulla base del quale gli operatori economici competeranno solo in base a criteri qualitativi".

In caso di punteggi complessivi uguali si procederà per sorteggio.

Criteri di valutazione:

OFFERTA TECNICA – PROPOSTA PROGETTUALE MAX 100 PUNT

OFFERTA TECNICO/QUALITATIVA: fino ad un massimo di 80 punti, da assegnare in base alla valutazione da parte della commissione di gara dei seguenti elementi:

I. ESPERIENZA DI PRESA IN CARICO DEI RICHIEDENTI E TITOLARI DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE O UMANITARIA:	PUNTEGGIO MAX 30
a) categorie ordinarie: adulti singoli o con il rispettivo nucleo familiare	<ul style="list-style-type: none">• da 12 a 24 mesi (5 punti)• da 25 a 36 mesi (6 punti)• da 37 a 48 mesi (7 punti)• oltre 48 mesi (9 punti)

<p>b) categorie "vulnerabili" con disagio mentale e/o psicologico e con necessità di assistenza sanitaria, sociale e domiciliare, specialistica e/o prolungata</p> <p>c) categorie minori stranieri non accompagnati</p> <p>d) programmi di prima accoglienza</p> <p><i>N.B.* per tutte le esperienze sopra indicate si considera anno intero la frazione di anno superiore a sei mesi</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> • da 12 a 24 mesi (4 punti) • da 25 a 36 mesi (5 punti) • da 37 a 48 mesi (6 punti) • oltre 48 mesi (7 punti) <ul style="list-style-type: none"> • da 12 a 24 mesi (4 punti) • da 25 a 36 mesi (5 punti) • da 37 a 48 mesi (6 punti) • oltre 48 mesi (7 punti) <ul style="list-style-type: none"> • da 12 a 24 mesi (4 punti) • da 25 a 36 mesi (5 punti) • da 37 a 48 mesi (6 punti) • oltre 48 mesi (7 punti)
<p>2. CAPACITÀ TECNICO ORGANIZZATIVA DEL SOGGETTO PARTECIPANTE</p>	<p>PUNTEGGIO MAX</p> <p>15</p>
<p>a) piano di svolgimento delle attività e gestione del personale</p> <p>b) presenza di personale specializzato con esperienza pluriennale e/o con professionalità e competenze specifiche;</p> <p>c) formazione e aggiornamento degli operatori impiegati sulla normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di immigrazione e asilo nonché modalità di svolgimento delle stesse</p> <p>d) modalità organizzative delle attività e strumenti di gestione dell'equipe (attività di coordinamento, riunioni periodiche di verifica, supervisione)</p>	<p>3 punti</p> <p>5 punti</p> <p>2 punti</p> <p>5 punti</p>
<p>3. MODALITÀ DI GESTIONE E QUALITÀ DEL SERVIZIO</p>	<p>PUNTEGGIO MAX</p> <p>25</p>
<p>a) Grado di qualità dell'analisi del contesto e dei bisogni dell'utenza straniera, adeguatezza e pertinenza dei processi descritti rispetto all'obiettivo generale di assicurare l'efficacia delle soluzioni proposte in vista dell'integrazione dei beneficiari nel contesto territoriale;</p>	<p>5 punti</p>

<p>b) Grado di qualità della metodologia tecnico-operativa organizzativa indicata per la gestione dei servizi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Servizi di accoglienza (grado di copertura dei bisogni, accessibilità, garanzia delle condizioni di benessere degli utenti, adeguatezza delle strutture di accoglienza messe a disposizione funzionali ad una buona integrazione sul territorio, livello di qualità di vita); - Servizi di integrazione (grado di appropriatezza, multidimensionalità, innovazione nei metodi e negli strumenti; grado di efficacia delle soluzioni proposte per l'integrazione del sistema SPRAR che favorisca la massima sinergia con la rete territoriale dei servizi sociali, socio-sanitari e sanitari e delle realtà del terzo settore; grado di qualità dei progetti di inserimento lavorativo: organizzazione interna ed esterna del servizio di inserimento lavorativo, presa in carico, metodologia di accompagnamento, monitoraggio, valutazione, strumenti, rete coi servizi territoriali; azioni di formazione e riqualificazione professionale; azioni di orientamento ed accompagnamento al reinserimento sociale e lavorativo, ecc); - Servizi di tutela legale e socio-psicosanitaria: (grado di appropriatezza e grado di copertura dei fattori di rischio in base a quanto indicato nelle linee guida del Ministero); <p>c) Grado di qualità delle soluzioni organizzative per risoluzione di eventuali criticità e grado di qualità delle azioni di coordinamento e raccordo con l'amministrazione;</p> <p>d) Grado di qualità dei sistemi per garantire la continuità del servizio in casi di emergenza/assenze/scioperi;</p> <p>e) Grado di qualità del sistema di misurazione e autocontrollo dei servizi; aggiornamento e gestione banca dati; grado di qualità del sistema di monitoraggio e rendicontazione;</p> <p>f) Grado di qualità della rete territoriale: Sinergie e rete attivata con il tessuto sociale (es. convenzioni e/o protocolli d'intesa e/o partenariati stipulati/stipulandi prima della scadenza dei termini del bando ministeriale con Asl, Associazioni del territorio, Sportelli con erogazione di servizi coerenti con le finalità dello Sprar, Enti di formazione, Ctp e altri soggetti del terzo settore).</p>	<p>10 punti</p> <p>2 punti</p> <p>2 punti</p> <p>4 punti</p> <p>2 punti</p>
<p>4. SERVIZI AGGIUNTIVI O MIGLIORATIVI OFFERTI</p>	<p>4 punti</p>
<p>5. CERTIFICAZIONI DI QUALITÀ NELLO SPECIFICO SETTORE DELL'ACCOGLIENZA, TUTELA E INTEGRAZIONE PER MIGRANTI</p>	<p>3 punti</p>
<p>6. ISCRIZIONE A REGISTRI INERENTI ATTIVITÀ A FAVORE DEGLI IMMIGRATI E CONTRO LE</p>	<p>3 punti</p>

DISCRIMINAZIONI	

VALUTAZIONE DEL PIANO DEI COSTI: fino ad un massimo di 20 punti, da assegnare in base alla valutazione da parte della commissione di gara dei seguenti elementi:

1. CONGRUITÀ DEL PIANO DEI COSTI IN RIFERIMENTO ALL'ENTITÀ DELLA PROPOSTA	15 punti
2. SOSTENIBILITÀ COMPLESSIVA DELLA PREVISIONE DI SPESA	5 punti

Viene fissato un punteggio minimo che, se non raggiunto, costituirà motivo di esclusione dalla presente

selezione come di seguito indicato:

- Punteggio minimo: Punti 60.

Le proposte progettuali saranno valutate da una apposita Commissione che procederà, nei limiti massimidei punteggi attribuibili, all'assegnazione del punteggio in relazione alla rilevanza, qualità, quantità, caratteristiche, e contenuto delle proposte tecniche presentate.

Il calcolo avverrà, secondo l'attribuzione dei punteggi come di seguito riportato:

VALUTAZIONE	COEFFICIENTE
Ottimo	1,0
Buono	0,8
Adeguito	0,6
Parzialmente adeguato	0,4
Appena sufficiente	0,2
Assenza proposte	0,0

Il coefficiente così ottenuto verrà moltiplicato per il punteggio massimo attribuibile al criterio di riferimento e la somma dei singoli calcoli darà il punteggio totale per l'offerta tecnica. Nella determinazione dei punti per ogni criterio e del punteggio totale, si terrà conto esclusivamente delle prime due cifre decimali, arrotondando il secondo decimale all'unità superiore qualora il terzo decimale sia uguale o superiore a 5.

Art. 13

INDIVIDUAZIONE DEL SOGGETTO ATTUATORE

La Stazione appaltante si riserva la facoltà di individuare il soggetto collaboratore anche in presenza di una sola candidatura, purché ritenuta congrua e valida.

Altresi, si riserva la facoltà di revocare, in ogni fase della procedura, la presente selezione, ovvero di non procedere alla apertura delle buste, ovvero di non procedere all'individuazione del soggetto partner, e di non stipulare la convenzione anche in seguito ad avvenuta approvazione del progetto da parte del Ministero, senza che i candidati possano accampare pretese o richieste, o qualsivoglia rimborso spese o risarcimento per il solo fatto di aver partecipato alla presente selezione. Infine si riserva, comunque, di non procedere all'individuazione del partner in caso di offerta non soddisfacente sotto il profilo qualitativo o conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

Art. 14

CAUZIONI E GARANZIE

Ai fini della partecipazione alla gara d'appalto, il concorrente dovrà prestare alla stazione appaltante la cauzione provvisoria pari al 2% dell'importo dell'appalto ex art. 93 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

In caso di partecipazione alla gara di un raggruppamento temporaneo di imprese, la garanzia fideiussoria deve riguardare tutte le imprese del raggruppamento medesimo.

La cauzione può essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice. La garanzia fideiussoria a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di 16 solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La garanzia deve avere efficacia per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta. Inoltre l'offerta deve essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia, su richiesta della stazione appaltante nel corso della procedura, per la durata di 60 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo, può essere ridotto nelle percentuali indicate dall'art. 93, comma 7 del D.lgs. n. 50/2016 qualora il concorrente sia in possesso dei requisiti prescritti dal medesimo comma 7. Per fruire di tale beneficio, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso del requisito e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.

L'offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui agli articoli 103 e 105 D.Lgs 50/2016 qualora l'offerente risultasse affidatario.

Ai fini della stipula del contratto la ditta affidataria è tenuta a costituire prima della stipulazione del contratto di affidamento, una garanzia definitiva sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 103, commi 1, 2, 3, 4 e 5 del D.Lgs. n. 50/2016 pari al 10% dell'importo contrattuale.

La cauzione definitiva è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La

garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione certificato di regolare esecuzione del servizio.

La garanzia fideiussoria ha durata pari a quella del servizio, comunque, fino allo svincolo disposto dall'amministrazione.

La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria.

In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.

Il concorrente aggiudicatario dovrà, altresì, produrre una polizza assicurativa, stipulata con impresa di assicurazione autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa nei rami di pertinenza, che preveda una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dell'appalto con massimale non inferiore a 1/10 dell'importo contrattualizzato che tenga indenne il Comune di Mesagne.

Copia della Polizza dovrà essere presentata alla stazione appaltante prima della sottoscrizione del contratto stesso. L'operatività o meno di tale polizza non libera l'impresa aggiudicataria dalle proprie responsabilità, avendo essa solo lo scopo di ulteriori garanzie.

Art. 15

PAGAMENTI E TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

L'Ente corrisponderà quanto dovuto al soggetto aggiudicatario, previa verifica della conformità dei servizi erogati, a seguito dell'accreditamento del finanziamento da parte del Ministero degli Interni.

Qualora, l'aggiudicatario non risulti in regola con il DURC, fermo restando che nessuna responsabilità potrà essere addossata alla Stazione Appaltante per il mancato rispetto dei termini meglio sopra specificati, in tal caso l'Ente non erogherà la quota del contributo ministeriale.

L'aggiudicatario dovrà assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136 e s.s. mm. ed i.i.

Art. 16

VERIFICHE E CONTROLLI

La Stazione appaltante effettuerà le verifiche di cui all'art. 80 del D. Lgs 50/2016 nei confronti del soggetto aggiudicatario. L'accertamento della mancanza dei requisiti o della non corrispondenza tra quanto dichiarato e/o documentato rispetto alle risultanze comporterà l'esclusione del concorrente e le sanzioni penali di cui all'art. 76 del DPR 445/2000.

Art. 17

STIPULA DELLA CONVENZIONE/CONTRATTO

Il contratto di appalto/convenzione viene stipulato esclusivamente con atto pubblico informatico ovvero in modalità telematica, a cura dell'Ufficiale rogante del Comune, nei termini disciplinati dall'articolo 11, comma 9, del D. Lgs n. 163/2006 e s.s.m.m.

Sono a carico dell'impresa aggiudicataria le spese di contratto, comprese quelle di bollo, registro e quelle propedeutiche, connesse e correlate alla stipula del contratto.

Ove nei termini fissati, l'aggiudicatario non si presenti per la consegna dei servizi o per la stipula del contratto, l'Ente Appaltante procederà a termini di legge all'applicazione delle relative sanzioni e segnalazioni.

Il Comune si riserva di far iniziare il servizio alla Ditta aggiudicataria nelle more della stipulazione del contratto d'appalto. Le ditte concorrenti, con la partecipazione alla gara, accettano questa eventualità, senza opporre riserve.

Nel caso di ritardo nell'avvio del servizio, il Comune applicherà una penale a carico dell'appaltatore pari ad € 500,00(cinquecento/00) per ogni giorno di ritardo, fatto salvo l'eventuale esercizio da parte del Comune del diritto potestativo unilaterale di risoluzione del rapporto contrattuale o di revoca dell'affidamento del servizio. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter e 92, comma 4, del d. Lgs n. 159/2011, la stazione appaltante può recedere dal contratto in qualunque tempo previo il pagamento delle prestazioni relative ai servizi eseguiti oltre al decimo dell'importo dei servizi; l'esercizio del diritto di recesso è preceduto da una formale comunicazione all'appaltatore da darsi con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali la stazione appaltante prende in consegna i servizi ed effettua la verifica sulla regolarità dei servizi, ai sensi dell'art. 109 del D. Lgs n. 50/2016.

Art. 18

PUBBLICITÀ E DOCUMENTI DELLA SELEZIONE

Il presente avviso con i relativi allegati di partecipazione è pubblicato, in versione integrale, all'Albo Pretorio on-line, sul sito della S.U.A. di Brindisi. e sul sito del Comune di Mesagne, www.comune.mesagne.br.it per trentacinque giorni consecutivi e comunque per il tempo di espletamento della gara.

Art. 19

TRATTAMENTO DATI SENSIBILI (ART. 7, D. LGS. 196/2003)

Ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs n. 196/2003, la Stazione Appaltante informa che i dati forniti dai candidati nel procedimento di selezione saranno oggetto di trattamento, nell'ambito delle norme vigenti, ai soli fini dell'espletamento dei servizi di cui tratta

Art. 20

DISPOSIZIONI ANTICORRUZIONE

Ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. n.165/2001, con decorrenza dall'entrata in vigore dell'aggiunto comma 16-ter in parola, è fatto divieto alla Ditta appaltatrice di concludere contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di conferire incarichi ad ex dipendenti, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

La violazione di quanto previsto dal comma citato determina la nullità dei contratti conclusi e degli incarichi conferiti e il divieto per i soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni.

La Ditta appaltatrice si impegna, inoltre, nell'esecuzione del contratto, a rispettare e a far rispettare dai propri dipendenti o collaboratori, quando operano presso le strutture del Comune o al servizio dello stesso, gli obblighi di condotta, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con D.P.R. n. 62/2013 e quello del Comune di Mesagne approvato con Delibera di Giunta Comunale. n. 95 de 16.12.2013, resi disponibili sul sito internet www.comune.mesagne.br.it, sezione Amministrazione trasparente/Disposizioni generali/Atti generali.

La violazione degli obblighi di comportamento comporterà per l'Amministrazione la facoltà di risolvere il contratto, qualora, in ragione della gravità o della reiterazione, la stessa sia ritenuta grave, previo espletamento di una procedura che garantisca il contraddittorio.

Art. 21

FORO COMPETENTE

Tutte le controversie che dovessero insorgere nell'ambito della presente gara saranno devolute in via esclusiva al Foro di Lecce. È esclusa la competenza arbitrale.

Avverso il bando di gara è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al TAR Puglia - Sezione di Lecce secondo i termini e le modalità di cui al dlgs 50/2016 nonché del nuovo codice del processo amministrativo di cui al D. Lgs. n. 104/2010 e ss.mm.ii.;

Art. 22

ACCESSO AGLI ATTI

Ai sensi dell'art.53 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, l'accesso agli atti è differito:

- a) nelle procedure aperte, in relazione all'elenco dei soggetti che hanno presentato offerte, fino alla scadenza del termine per la presentazione delle medesime;
- b) in relazione alle offerte, fino all'aggiudicazione;
- c) in relazione al procedimento di verifica della anomalia dell'offerta, fino all'aggiudicazione.

Sono escluse dal diritto di accesso e da ogni altra forma di divulgazione le informazioni fornite dagli offerenti nell'ambito delle offerte ovvero a giustificazione delle medesime, che costituiscono, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente, segreti tecnici o commerciali.

Art.23

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

il Responsabile del Procedimento è la Dott.ssa Stefanina Palana Assistente Sociale presso il Comune di Mesagne già coordinatrice dei Servizi Sociali giusta determina nr. 2010 del 06/12/2016

Art.24


COMUNICAZIONI

L'A.C. procederà alle comunicazioni nei termini e modi previsti dall'art. 29 del D.Lgs. 50/2016.

Mesagne, lì 01/06/2018

IL R.U.P.

Dott.ssa Stefanina Palana



Stefanina Palana